



STATUTO

Edizione gennaio 2019

(Approvato dal Congresso Straordinario svoltosi a Prato nei giorni 23 e 24 gennaio 2019)

TITOLO I

Capo I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI - ATTIVITA'

Art. 1

E' costituita con sede in Roma, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Art. 2

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) Il culto della Patria;
- b) La glorificazione dei Caduti in guerra di tutti i fronti, nei campi di prigionia e di internamento, e la perpetuazione della loro memoria;
- c) La difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana;
- d) L'affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nel mondo;
- e) La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali;
- f) La promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà nazionale;
- g) La promozione della cultura sul combattente italiano, svolgendo ricerca scientifica sulla documentazione storica, i valori che l'hanno ispirato, la storia dell'Associazione e della società italiana allo scopo di rafforzare e fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica;
- h) L'assistenza sociale e socio sanitaria ai soci in particolari difficoltà.

Gli scopi di cui al presente articolo costituiscono le ragioni ideali, morali e sociali dell'Associazione ed impegnano l'azione degli iscritti.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'Associazione, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 24 giugno 1923 n. 1371, ha natura di persona giuridica privata. E' apartitica ed ha la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei soci iscritti all'Associazione e la loro tutela. Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n.304/1982 e (D.P.R. 10-2-2000 n.361)

Rappresenta la memoria storica di tutti i combattenti appartenenti a tutte le Armi di cielo, terra e mare.

L'Associazione è senza scopo di lucro ai sensi del disposto di cui al DPR 31.3.1979, è posta sotto il servizio di vigilanza del Ministero della Difesa ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ai sensi del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ente si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- a. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (Monumenti, Lapidi ecc..), ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
- e. promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli.
- f. L'ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

La bandiera dell'Associazione è quella nazionale e devono esserne forniti il Consiglio Direttivo Centrale, le Federazioni e le Sezioni.

Capo II

DEI SOCI

Art. 5

Sono ammessi a domanda come soci gli ex combattenti, i loro congiunti, i figli, nipoti e discendenti, i familiari dei Caduti e degli ex Combattenti defunti e coloro che condividono gli ideali e scopi dell'Associazione.

Per far parte dell'Associazione il socio deve essere cittadino italiano, dichiarare di accettare lo Statuto e di impegnarsi ad osservare le norme ed i relativi Regolamenti.

Tutti i soci hanno uguali diritti, doveri e pari dignità.

L'approvazione e/o le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina dei componenti degli Organi amministrativi spetta ad ogni socio maggiorenne attraverso la rappresentanza degli Organi previsti dallo Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dalla Sezione di appartenenza.

Art. 6

I soci ex Combattenti, i soci decorati di medaglia d'oro al Valor Militare o al Valor Civile sono considerati soci benemeriti ed iscritti in apposito Albo custodito presso la Sede Centrale.

Art. 7

Non possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- Coloro che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato che importi interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici o che incida sull'onorabilità del condannato ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- Coloro che nei campi di prigionia abbiano partecipato ad atti di violenza o di persecuzione in danno ad altri prigionieri connazionali.

Art. 8

Ammissione a socio

Per divenire socio, il richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo alla Sezione della propria residenza o, in mancanza, della località viciniora. I residenti all'estero dovranno inoltrare la documentazione alla Sezione prescelta.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione. Avverso la deliberazione contraria l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione alla Giunta Esecutiva Provinciale e/o Territoriale.

L'ammissione a socio è subordinata all'esclusione della presenza delle condizioni di cui all'art. 7.

I soci che hanno presentato domanda di ammissione non dovranno presentare analoga domanda in caso di rinnovo annuale della iscrizione.

E' facoltà della Presidenza Nazionale procedere, sentito il parere vincolante del Presidente della Sezione, all'iscrizione diretta di soci dandone comunicazione alla Federazione Provinciale e/o Territoriale di competenza ed alla Sezione.

I soci che ricoprono cariche sociali hanno l'obbligo di rinnovare la tessera entro il 31 Gennaio di ogni anno.

I soci che ricoprono cariche istituzionali a livello nazionale in Associazioni che perseguono scopi simili a quelli perseguiti dall'A.N.C.R. non possono ricoprire cariche esecutive negli Organi centrali dell'ANCR ad eccezione degli Organi onorifici.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

- Per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione di esse dal Consiglio direttivo sezionale
- per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato pagamento delle quote sociali alla data del 31 Agosto;
- per espulsione.

Il Presidente di Sezione deve comunicare al socio moroso alla data del 30 Giugno di ogni anno che se entro il termine di 60 giorni non provvede al pagamento della tessera perderà la qualifica di socio.

Il socio che compie atti di indisciplina o atti ritenuti disonorevoli è passibile, a seconda della loro gravità, di:

- a) ammonizione;
- b) riprovazione;
- c) sospensione dell'attività sociale per la durata massima di due anni;
- d) sospensione dell'attività sociale per la durata del procedimento penale in caso vi fosse sottoposto ai sensi dell'art. 7
- e) espulsione

L'espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell'Associazione.

Le suddette sanzioni sono deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale e successivamente comunicate al Socio che avrà tempo trenta giorni per la presentazione delle proprie discolpe.

La delibera della Giunta Esecutiva Nazionale è immediatamente esecutiva.

Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Centrale entro trenta giorni dalla data della notificazione.

Capo III

MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art. 10

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione. I beni patrimoniali ovunque ubicati sono in uso alle singole Federazioni o Sezioni e sono di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Consiglio Direttivo Centrale di cui il Presidente Nazionale ne è il legale rappresentante.

Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili o diritti, azioni o ragioni appartenenti ad esse a qualsiasi titolo, dovunque esistenti ed in genere da tutti gli altri elementi attivi facenti capo all'Associazione ed aventi contenuto economico.

L'uso dei beni immobili da parte delle Federazioni o Sezioni sarà regolato da contratti di comodato d'uso.

Art. 11

Gli organi centrali e locali provvedono alla realizzazione dei fini dell'Associazione:

- a) con le quote e con ogni altro contributo volontario dei soci;
- b) con il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali;
- c) con eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, delle Regioni degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei privati;
- d) con eventuali lasciti o donazioni
- e) con le rendite del patrimonio associativo;

L'Associazione è chiamata a rendicontare dell'attività svolta alle pubbliche istituzioni.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo Centrale stabilisce, anno per anno, la quota associativa di spettanza della Sede Centrale.

Il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale e quello sezionale determinano, anno per anno, rispettivamente, le quote di contributo di spettanza della Federazione e della Sezione delle quali dovranno mettere gli importi in evidenza nei bilanci annuali.

Nel caso di destinazione generica deciderà il Consiglio Direttivo Centrale.

TITOLO II

Capo I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

L'Associazione è territorialmente organizzata in Federazioni Provinciali e/o territoriali ed in Sezioni. Possono essere costituite Federazioni all'estero.

Art. 14

Sono Organi centrali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Congresso Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale Onorario;
- d) La Corte d'Onore;
- e) il Presidente Nazionale;
- f) il Consiglio Direttivo Centrale;
- g) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- h) il Collegio Centrale dei Sindaci;
- i) il Collegio Nazionale dei Garanti;

Sono Organi periferici dell'Associazione:

- a) il Consiglio Regionale;
- b) il Rappresentante Regionale;
- c) il Congresso di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- d) il Presidente Onorario di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- e) il Presidente di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- f) il Consiglio Direttivo di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- g) la Giunta Esecutiva di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- h) il Collegio dei Sindaci della Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- i) il Collegio dei Garanti della Federazione Provinciale e/o Territoriale;
- j) l'Assemblea della Sezione;
- k) il Presidente Onorario della Sezione;
- l) il Presidente della Sezione;
- m) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- n) il Collegio dei Sindaci della Sezione.

La costituzione degli Organi a carattere onorario è facoltativa; è altresì facoltà del Consiglio Direttivo Centrale istituire ulteriori incarichi di carattere onorario.

Capo II

Art. 15

ASSEMBLEA GENERALE

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario convocare un'Assemblea Generale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Centrale ed è presieduta dal Presidente Nazionale o dal suo Vicario in caso di impedimento.

Sono delegati di diritto i Presidenti di tutte le Federazioni Provinciali e/o Territoriali o loro delegati.

In sede di votazione per lo scioglimento dell'Associazione o per la sua trasformazione ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella sua Federazione Provinciale e/o Territoriale

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti rappresentati. Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

IL CONGRESSO NAZIONALE

E' costituito dai Rappresentanti regionali, da eventuali Commissari regionali, dal Presidente Onorario Nazionale e dai membri della Corte d'Onore.

Il Presidente Nazionale Onorario e i membri della Corte d'Onore possono far proposte ma non hanno diritto di voto.

Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale uscente.

Il Congresso elegge il Presidente Nazionale che avrà presentato una sua lista composta da due Vice Presidenti Nazionali, da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti della Giunta Esecutiva Nazionale dai membri effettivi e supplenti Garanti, dai membri effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci.

In sede di votazione per l'elezione delle cariche sociali nazionali ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella Regione rappresentata ed accreditati dalla Commissione Verifica Soci ad esclusione dei Componenti la Corte d'Onore.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e le votazioni sono a scrutinio segreto.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in via straordinaria per la modifica statutaria, quando il Consiglio Direttivo Centrale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione sia richiesta da non meno di un terzo dei Consigli Regionali.

Per la modifica statutaria occorre la presenza, in prima convocazione, dei tre quarti dei delegati presenti o, in seconda convocazione, almeno della metà più uno dei delegati presenti.

La modifica statutaria deve essere votata con quorum qualificato di almeno i tre quarti dei delegati presenti.

Per la modifica statutaria il voto è capitaro.

Art. 17

Sono di esclusiva competenza del Congresso Nazionale:

- la ratifica della nomina dei membri del Consiglio Direttivo Centrale eletti dalle singole Regioni;
- l'elezione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- l'elezione del Presidente Nazionale;
- la nomina del Presidente Nazionale Onorario;
- l'elezione dei componenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
- l'elezione dei componenti del Collegio Centrale dei Garanti;

- la modifica dello Statuto.

Esso delibera inoltre su tutte le questioni attinenti alla vita associativa ed indica le direttive per l'opera che gli altri organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 18

Convocazione del Congresso Nazionale

Si riunirà ogni quattro anni.

La riunione è indetta almeno tre mesi prima della scadenza dal Consiglio Direttivo Centrale il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del Presidente Nazionale unitamente all'ordine del giorno almeno due mesi prima per lettera o per mail a tutte le Federazioni.

Su richiesta di un Consiglio regionale possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purchè ne venga fatta richiesta entro un mese dalla convocazione al Presidente Nazionale.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo Centrale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo dei Consigli regionali.

In sede di votazione per l'elezione del Presidente Nazionale e della sua lista ogni consigliere ha diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella Regione rappresentata ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annui.

La votazione del Presidente Nazionale e della sua lista avverrà a scrutinio segreto.

Art. 19

Il Congresso Nazionale, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell'Associazione che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, alla nomina della Commissione elettorale, composta quest'ultima da un Presidente, un Segretario e due scrutatori.

La Commissione elettorale assegnerà a ciascun delegato i voti sulla base dei dati forniti dalla Commissione Verifica soci.

Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario nominato dal Congresso.

Art. 20

COMMISSIONE VERIFICA SOCI

La Commissione Verifica Soci è composta da un massimo di cinque membri. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Centrale nella riunione precedente lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Ha lo scopo di accreditare il numero dei soci alle singole Federazioni per l'elezione degli Organi centrali al Congresso Nazionale.

A tal fine la Commissione ha il compito di verificare la regolarità degli elenchi e delle schede di adesione dei soci iscritti nelle Sezioni di appartenenza, prende atto della regolarità dei Verbali di elezione delle Sezioni e Federazioni, accerta la ricezione da parte del Consiglio Direttivo Centrale dei Bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni e l'avvenuto pagamento delle quote dei contributi sociali annui.

La Commissione invia Verbale sui risultati del proprio lavoro alle singole Federazioni Provinciali e/o Territoriali che avranno 15 giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per proporre eventuale riesame motivato alla Commissione stessa avverso agli esiti verbalizzati

La Commissione dura in carica fino all'inizio dei lavori del Congresso Nazionale e ne verranno nominati nuovamente in occasione della convocazione del Congresso Nazionale successivo.

IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO

Art. 21

Il Congresso può eleggere a vita un Presidente Nazionale onorario scelto fra i soci che per alte qualità morali e umane hanno servito con eccezionale impegno l'Associazione. Il Presidente Nazionale Onorario è membro di diritto del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale senza diritto al voto.

Art. 22

LA CORTE D'ONORE

La Corte d'Onore è costituita da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo Centrale che si sono particolarmente distinti per l'impegno nell'Associazione.

La Corte d'Onore partecipa al Congresso Nazionale e svolge un ruolo consultivo e di stimolo agli altri organi, viene convocata dal Presidente Nazionale qualora ravvisi il bisogno di suggerimenti e pareri. E' presieduta dal Presidente Nazionale Onorario.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 23

Il Presidente Nazionale :

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti giudiziari e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge;
- b) convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Centrale e la Giunta Esecutiva Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione;
- d) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
- e) può delegare, per l'adempimento delle funzioni di rappresentanza persona di sua fiducia purchè socia dell'Associazione;
- f) In caso di urgenza prende le decisioni di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione;
- g) Il Presidente Nazionale entro due mesi dall'elezione predisporre un provvedimento di assegnazione a ciascun membro di Giunta Esecutiva Nazionale di incarichi da svolgere chiamate "deleghe", ovvero compiti che riguardano materie specifiche della vita associativa. Tali compiti consistono nel seguire con attenzione ed impegno la specifica materia, provvedendo ad informare la Giunta sui problemi riscontrati e predisporre quanto necessario affinché la Giunta deliberi. Tali "deleghe" possono essere ritirate o modificate dal Presidente. Della assegnazione di tali deleghe, il Presidente darà informazione al Consiglio Direttivo Centrale alla sua prima riunione utile.

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. I mandati parziali non sono considerati mandati.

Il Consiglio Direttivo Centrale in deroga, può deliberare che la carica di Presidente di Federazione Provinciale e/o Territoriale possa essere compatibile con la carica di Presidente Nazionale.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con la carica di Rappresentante Regionale.

Il Presidente Nazionale, capolista della lista da lui presentata, indica i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale fino ad un massimo di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dai quali attingerà in caso di dimissioni, o decesso, o decadenza di

uno dei membri della Giunta e che dovranno essere sempre soci dell'Associazione. Inoltre il Presidente indicherà i nomi del suo Vice Presidente Vicario, del secondo Vice Presidente, dei membri del Collegio Centrale dei Sindaci e loro supplenti e dei membri del Collegio Centrale dei Garanti e loro supplenti.

Chi tra i Vice Presidenti è indicato come "Vicario" sostituirà il Presidente Nazionale in caso di assenza, impedimento o decesso.

La Giunta Esecutiva Nazionale valuta approfondisce e prende atto delle dimissioni o dell'impedimento permanente del Presidente Nazionale e nomina il Vice Presidente Vicario legale rappresentante dell'Associazione e sottoporrà al primo Consiglio Direttivo Centrale utile la ratifica di tale nomina.

Una Federazione Provinciale e/o Territoriale può esprimere massimo uno dei membri di Giunta intendendosi per tali: il Presidente, i due Vice Presidenti, i membri effettivi di Giunta e i membri supplenti,

Nella lista del Presidente Nazionale sarà indicato anche il nome dei componenti il Collegio Centrale dei Sindaci, di numero tre Garanti ed i relativi supplenti.

Coloro, i cui nomi sono indicati sulla lista di un candidato, non possono appartenere ad altre liste.

Il candidato Presidente deve avere svolto in passato almeno un mandato nell'ambito del Consiglio Direttivo Centrale.

Per tutti gli atti economici sarà necessaria la doppia firma del Presidente Nazionale e di un membro indicato dal Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Centrale.

Il Consiglio Direttivo Centrale stabilirà l'entità di un fondo economale per le piccole spese della Sede Centrale dove per l'operatività sarà sufficiente la firma singola

I due Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale che può affidare loro anche compiti ispettivi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

Art. 24

Il Consiglio Direttivo Centrale è composto dal Presidente Nazionale Onorario, dal Presidente Nazionale dell'Associazione e dai Rappresentanti Regionali e/o dai Commissari regionali

Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo Centrale i Presidenti della Federazione Provinciale e/o Territoriale e/o membri dei Consigli Direttivi di Federazione o di Sezione.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Centrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Centrale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio Centrale di Sindaci eletti dal Congresso, il Collegio Centrale dei Garanti ed il Presidente Onorario.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare alle riunioni del Consiglio direttivo Centrale Soci o esperti in funzione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva Nazionale ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire altresì su espressa richiesta scritta di almeno otto dei suoi componenti o dal Collegio Centrale dei Sindaci su temi inerenti l'attività del Collegio stesso.

Art. 25

Per tutte le votazioni del Consiglio Direttivo Centrale, ogni consigliere esprimerà il proprio voto per alzata di mano e sarà considerato voto capitario.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti il voto del Presidente Nazionale avrà valore doppio.

In caso di decesso o di dimissioni di un consigliere, in sostituzione, entra a far parte del Consiglio Direttivo Centrale il consigliere supplente eletto nella Regione di appartenenza del consigliere da sostituire.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo Centrale ha la direzione dell'Associazione ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso Nazionale.

Sono competenza del Consiglio Direttivo Centrale:

- a) Provvedere, entro il 30 di giugno di ogni anno, all'esame ed all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 Novembre del medesimo anno all'esame, all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed alle eventuali variazioni di bilancio;
- b) La compilazione e la modificazione del Regolamento interno;
- c) Decidere arbitrariamente su divergenze di qualsiasi natura che possano sorgere tra le Federazioni e loro ricorsi;
- d) Nominare rappresentanti presso Enti, società o cooperative nei quali l'Associazione è partecipante;
- e) La ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- f) La determinazione della misura e delle modalità di pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi spettanti alla Sede Centrale;
- g) Le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;
- h) La formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Centrale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purchè espletati le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza nonché su tutte le funzioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo. Il Consiglio Direttivo Centrale ha, altresì, competenza esclusiva a fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Direttivo Centrale è validamente costituito con la presenza di dieci componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, con un preavviso di almeno quindici giorni. La relativa comunicazione deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori.

E' in facoltà dei singoli Consiglieri proporre per scritto al Presidente Nazionale altri argomenti in discussione almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo Centrale dovrà essere convocata da parte della Giunta Esecutiva Nazionale l'Assemblea Generale.

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 27

La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente che la presiede, dai Vice Presidenti Nazionali e da cinque membri eletti in occasione della seduta del Congresso Nazionale.

Non possono essere membri della Giunta Esecutiva Nazionale i Rappresentanti regionali. E' concesso ai rappresentanti regionali l'opzione di poter accettare una candidatura nella lista del Presidente nazionale purchè rassegnino le dimissioni da rappresentante regionale.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta venga ritenuto necessario dagli stessi con preavviso, salvo casi d'urgenza, di almeno dieci giorni e comunque deve essere convocata almeno sei volte l'anno.

Ai lavori della Giunta Esecutiva Nazionale deve essere convocato il Collegio Centrale dei Sindaci.

La Giunta Esecutiva Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero di membri tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

La Giunta Esecutiva Nazionale può annullare in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultano contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto sociale, al Regolamento interno ed alle direttive del Consiglio Direttivo Centrale.

Nel corso dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni predette la Giunta Esecutiva Nazionale, ove ci siano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensiva dell'esecuzione.

La Giunta Esecutiva Nazionale qualora decidesse di dimettersi rimane in carica fino all'elezione di una nuova Giunta.

Art. 28

La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Inoltre:

- a) Vigila sull'andamento contabile ed amministrativo delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali e delle Sezioni, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Federazioni o tra le Federazioni e le Sezioni. Alla Giunta Esecutiva Nazionale spetta la sorveglianza ed il controllo delle Federazioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi delle Federazioni che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento delle Federazioni; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Federazioni, provvedendo nell'un caso e nell'altro alla nomina di un Commissario con l'incarico di riportare entro sei mesi, a normalità la Federazione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi;
- b) Predisporre il bilancio preventivo ed eventuali variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo Centrale; provvede all'ordinaria amministrazione nell'ambito del bilancio approvato;
- c) Elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale;
- d) Provvede, all'ordinamento degli Uffici della Sede Centrale delle Federazioni e delle Sezioni, alla nomina o al licenziamento degli impiegati delle medesime e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;
- e) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- f) Decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei soci da parte dei Consigli direttivi Provinciali e/o Territoriali;
- g) Coadiuvare il Presidente Nazionale nell'elaborazione della relazione morale in occasione del Congresso Nazionale. Coadiuvare il Presidente Nazionale nella elaborazione degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale e all'Assemblea Nazionale
- h) Delibera in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili;
- i) Delibera i criteri di ripartizioni dei contributi statali ricevuti;
- j) Definisce i "limiti territoriali geografici" delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali, qualora insorgano controversie fra le Federazioni;
- k) Può costituire nuove Federazioni Provinciali e/o Territoriali definendone i "limiti territoriali geografici" riorganizzando se necessario tali limiti per le Federazioni Provinciali e/o Territoriali confinanti;
- l) In caso di urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Centrale sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione ad esclusione delle materie inerenti il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo;

- m) Nomina un delegato a presiedere la riunione del Consiglio Regionale qualora non siano in carica Rappresentanti Regionali effettivi o supplenti.

La Giunta Esecutiva Nazionale, con proprio provvedimento, può deliberare in merito alla “decadenza” di un membro dalla Giunta Esecutiva Nazionale qualora il medesimo sia assente alle sedute per tre volte consecutive. Alla surroga di un componente di Giunta Esecutiva Nazionale provvede il Presidente Nazionale attingendo dai membri di Giunta supplenti

IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 29

Il Collegio Centrale dei Sindaci dell'Associazione è composto da cinque componenti di cui tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti scelti, anche tra i non soci, dal congresso.

E' di sua competenza l'ispezione dei libri e dei documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa.

Nella sua prima riunione il collegio medesimo elegge, tra i sindaci effettivi, il presidente, che deve possibilmente essere iscritto nel registro ufficiale dei revisori dei conti.

Le funzioni del collegio sindacale sono quelle indicate dall'art. 2403 del Codice civile e inoltre quelle di:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economica-finanziaria;
 - b) esaminare, controllare ed accertare la correttezza di tutte le scritture;
 - c) verificare l'adempimento delle disposizioni statutarie riguardanti le condizioni stabilite per l'approvazione del bilancio.
- Per tutto quanto non detto valgono le norme contenute nel Capo V, VI Sezione del Titolo V del libro V del Codice civile.

Il Collegio Centrale dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio Direttivo Centrale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio Direttivo Centrale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

I Sindaci assistono di diritto alle sedute degli Organi esecutivi.

IL COLLEGIO CENTRALE DEI GARANTI

Art. 30

Il Collegio Centrale dei Garanti ha sede presso la Sede Centrale viene eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri e si pronuncia a richiesta degli interessati:

- Per dirimere un potenziale contenzioso all'interno dell'Associazione
- Per far rispettare le norme fondanti dello Statuto
- Su richiesta fornisce supporto al Collegio dei Garanti Provinciale e/o Territoriale

Il Collegio è convocato dal Presidente Nazionale nelle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale.

I componenti del Collegio Centrale dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

CAPO III

Art. 31

Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali della Regione o da loro delegati è convocato e presieduto dal rappresentante regionale effettivo in carica. In caso di sua assenza verrà sostituito dal Rappresentante Regionale supplente.

La prima riunione relativa all'elezione dei Rappresentanti regionali è convocata e presieduta da un delegato nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale qualora non siano in carica rappresentanti regionali effettivi o supplenti.

Al momento della convocazione il Rappresentante regionale uscente o il delegato, sentita la disponibilità delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali, comunicherà la sede di elezione.

Colui che presiede il Consiglio Regionale stende un verbale di elezione che è sottoscritto dai rappresentanti di Federazione che hanno votato.

Entro il 31 Agosto dell'anno del rinnovo delle cariche il Presidente della Federazione comunica al Rappresentante regionale uscente il nominativo del proprio candidato alla rappresentanza regionale.

Tale candidatura deve essere approvata dal Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale.

Ogni Regione elegge il membro effettivo e il membro supplente entro il 30 Settembre dell'anno del rinnovo delle cariche. Il membro supplente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Centrale in sostituzione del membro effettivo nel caso di impedimento, al fine di garantire la rappresentanza regionale in seno al Consiglio Direttivo Centrale.

Il membro effettivo e il membro supplente non possono essere della stessa Federazione qualora nella Regione ci siano più Federazioni.

Il Rappresentante regionale ed il Consigliere supplente devono sottoscrivere una lettera di accettazione della carica che contiene anche l'elenco dei compiti da svolgere.

Qualora non ci sia accordo all'interno del Consiglio Regionale per la nomina del Rappresentante Regionale effettivo e supplente si procede alla votazione ed ogni Federazione vota con il numero di voti che rappresenta la sua Federazione certificato dalla Commissione Verifica Soci.

Art. 32

Rappresentante Regionale

Il Rappresentante Regionale è l'organo eletto dai Presidenti delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali riuniti nel Consiglio Regionale ed è componente di diritto del Consiglio Direttivo Centrale ed i suoi compiti saranno elencati e disciplinati nel Regolamento.

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI E/O TERRITORIALI

Art. 33

La Federazione Provinciale e/o Territoriale è costituita dalle Sezioni appartenenti al suo territorio la cui denominazione associativa è “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione Provinciale e/o Territoriale di”

Gli Organi della Federazione sono eletti dal Congresso Provinciale e/o Territoriale.

Art. 34

CONGRESSO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

Il Congresso Provinciale e/o Territoriale è costituito dai Presidenti delle Sezioni del Territorio o loro delegati.

Il Congresso Provinciale e/o Territoriale sulla scorta di liste elettorali elegge il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale, la Giunta Provinciale e/o Territoriale, il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Collegio dei Sindaci, i Garanti della Federazione.

Art. 35

CONVOCAZIONE

Il Congresso Provinciale e/o Territoriale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.

La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio dal Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del Presidente di Federazione unitamente all'ordine del giorno almeno un mese prima per lettera, per fax o per e-mail a tutte le Sezioni.

Su richiesta di una Sezione possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente della Federazione Provinciale e/o Territoriale.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Sezioni.

Art. 36

PROCEDURE PER LE VOTAZIONI

Entro 30 giorni prima della celebrazione del Congresso, ogni candidato a Presidente presenterà una lista da lui sottoscritta. I candidati presenti nella lista si impegnano ad accettare con la propria firma la carica qualora risultassero eletti.

I candidati devono essere soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

I candidati non possono presentarsi in più liste.

Per le Federazioni con meno di trecento soci la lista dovrà essere composta da un numero sufficiente di candidati tale da poter coprire i ruoli istituzionali di Presidente, Segretario e almeno un componente del Collegio dei Sindaci

Per le Federazioni con un numero maggiore di trecento soci la lista esprime anche un Vice Presidente, un Consiglio direttivo con massimo di quindici consiglieri, una Giunta esecutiva con un massimo di sette componenti, un Segretario, un Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Garanti.

La lista indica a fianco di ciascun nome l'incarico che andrà ad assumere

Il voto congressuale è espresso alla lista, e non sono sostituibili o cancellabili i nomi dei candidati.

Art. 37

MODALITA' DI VOTAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori il Congresso procede alla nomina del suo Presidente.

Il Presidente del Congresso procede alla nomina della Commissione Elettorale composta da un Presidente e due Componenti di cui uno con il compito di Segretario.

La Commissione Elettorale decide il numero dei seggi elettorali sulla base del numero dei soci votanti ed ogni seggio elettorale deve risultare composto da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

Art. 38

La Commissione Elettorale alla fine dei suoi lavori, compila un verbale nel quale sono indicate le Sezioni della Federazione Provinciale e/o Territoriale, quelle presenti al Congresso, i nomi dei rispettivi rappresentanti ed il numero dei voti a cui ogni singola Sezione ha diritto.

Art. 39

Ogni Sezione ha diritto a tanti voti, quanti sono i soci regolarmente tesserati all'atto della convocazione del Congresso e sarà rappresentata dal Presidente o suo delegato.

Le schede per la votazione, dattilografate o stampate a cura del Consiglio direttivo della Federazione, contengono le liste dei candidati.

Le schede per la votazione sono consegnate dal Presidente del Congresso al Presidente del Seggio elettorale, che le controfirma con gli scrutatori.

Art. 40

Il tesseramento è sospeso in tutte le Sezioni dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione del Congresso Provinciale e/o Territoriale ed è ripreso il giorno successivo a quello delle elezioni.

Art. 41

Il Congresso in seconda convocazione è valido qualunque sia numero dei presenti.

Art. 42

In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

In ogni seggio deve essere installata una cabina, o deve essere attrezzato uno spazio riservato, nel quale il socio può esprimere il proprio voto con la dovuta riservatezza.

Art. 43

Il Presidente del Seggio cura che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio provvede all'identificazione dell'elettore e riscontra, in base al Verbale della Commissione Elettorale, il numero dei voti ai quali ha diritto.

Le schede non votate sono consegnate al Presidente del Seggio che le conserverà insieme alle schede votate.

Art. 44

La votazione è chiusa dopo tre ore dall'inizio, o prima se risulti che tutti i partecipanti al Congresso abbiano votato.

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo le votazioni, ed il relativo verbale è firmato dagli scrutatori e dal Presidente del seggio che lo consegnerà al Presidente del Congresso.

Il relativo verbale deve essere trasmesso alla Commissione Verifica Soci entro dieci giorni dalle votazioni.

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio Elettorale il Verbale delle Elezioni alle cariche sociali Provinciali e/o Territoriali, legge al Congresso i risultati e proclama gli eletti. Il relativo verbale di proclamazione deve essere redatto a cura del Presidente del Congresso Provinciale e/o Territoriale .

Art. 45

Eventuali ricorsi sulle operazioni elettorali devono essere inviati al Collegio dei Garanti Centrale non oltre quindici giorni da quello della votazione.

Art. 46

Le schede racchiuse in pacco sigillato, il verbale e gli eventuali allegati, saranno depositati nella segreteria della Federazione.

Il Verbale del Congresso e la Relazione del Presidente della Federazione devono essere trasmessi, entro dieci giorni, alla Commissione Verifica Soci.

Art. 47

Nelle Sezioni in cui non sia raggiunto il numero minimo di soci previsti, la Federazione può nominare un Commissario che in tale qualifica può partecipare al Congresso Provinciale e/o Territoriale in rappresentanza dei soci della Sezione.

Art. 48

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

La Federazione con più di trecento soci è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e da un minimo di quattro ad un massimo di quindici Consiglieri.

Qualora ci siano nel territorio Sezioni che non riescono ad esprimere una Federazione, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione e mantenere i rapporti con le altre Federazioni della Regione.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è eletto dai delegati delle Sezioni riuniti in Congresso ed aventi, ciascuno, tanti voti quanti sono i rispettivi Soci.

Dura in carica quattro anni e si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la Giunta esecutiva lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale solo per materie di bilancio.

Il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale sarà presieduto dal Presidente della Federazione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente

Art. 49

LA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

E' costituita dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e non può avere più di n. 7 membri compresi il Presidente, Vice Presidente e Segretario.

La Giunta viene eletta dal Congresso Provinciale e/o Territoriale

La Giunta Provinciale e/o Territoriale ha poteri di governo della Federazione e la carica di membro di Giunta è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione stessa

La Giunta Esecutiva Provinciale e/o Territoriale è convocata dal Presidente provinciale almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta questi lo ritenga necessario, e delibera, in caso d'urgenza, in sostituzione del Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale, e normalmente sulle materie dallo stesso delegate.

I suoi compiti:

a) alla Giunta spetta la sorveglianza ed il controllo delle Sezioni.

Vigila sull'andamento contabile ed amministrativo delle Sezioni, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Sezioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi sezionali che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento della Sezione; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Sezioni, provvedendo nell'un caso e nell'altro alla nomina di un Commissario con l'incarico di riportare entro sei mesi, a normalità la Sezione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi;

b) Predispone il bilancio preventivo ed eventuali variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale; provvede all'ordinaria amministrazione nell'ambito del bilancio approvato;

c) elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale;

d) è tenuta a dare immediata comunicazione e documentazione alla Giunta Esecutiva Nazionale qualora siano ipotizzate situazioni di conflitto di interessi o comunque motivazioni che possano prevedere la sospensione dalla carica di un consigliere Provinciale e/o Territoriale;

e) può procedere alla nomina di un membro sostituto scegliendolo tra i componenti della lista vincitrice delle elezioni (cooptazione) per ragioni di urgenza nel caso di dimissioni o indisponibilità di un consigliere Provinciale e/o Territoriale eletto dal Congresso Provinciale e/o Territoriale. Alla prima riunione del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale ne dovrà chiedere la ratifica. Estendere l'iscrizione fra i cittadini del proprio territorio di competenza e costituire nuove Sezioni;

f) Sviluppare proposte ed iniziative atte ad elevare il prestigio dell'Associazione segnalando alla Presidenza Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale.

g) Le Federazioni hanno l'obbligo di inviare presso la Sede Centrale entro i termini stabiliti sia il bilancio di previsione che il bilancio consuntivo. Il mancato invio di tali bilanci può determinare il commissariamento della Federazione.

h) La Federazione dovrà chiedere in tempo utile alle Sezioni il bilancio consuntivo annuale da inviare alla Sede Centrale.

i) In caso di chiusura di Sezioni che fanno riferimento alla Federazione Provinciale e/o Territoriale la stessa è tenuta a verificare ogni obbligo o impegno finanziario che la Sezione possa aver contratto con terzi. Inoltre recupererà oltre i libri contabili di Sezione ogni bene mobile compreso la bandiera di Sezione.

j) Assumere e promuovere iniziative per l'autofinanziamento della Federazione.

Art. 50

LIMITI DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

Nei limiti dello Statuto ed in armonia con le deliberazioni e le direttive degli organi centrali e nel rispetto delle norme vigenti le Federazioni hanno autonomia organizzativa e di gestione e svolgono la propria attività nell'interesse dei soci del proprio territorio.

Essa non può senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi centrali:

1. Assumere personale alle proprie dipendenze e modificarne il trattamento giuridico ed economico;
2. Assumere impegni di capitali;
3. Assumere impegni eccedenti le disponibilità del bilancio corrente o di bilanci futuri.

Le operazioni che non siano state autorizzate dagli Organi centrali non impegnano l'Associazione, ma soltanto coloro che le hanno deliberate e compiute personalmente.

Art. 51

IL COLLEGIO DEI GARANTI DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

Il Collegio dei Garanti costituito da un massimo di tre membri viene eletto dal Congresso Provinciale e/o Territoriale e si pronuncia a richiesta degli interessati:

- Per dirimere un potenziale contenzioso all'interno della Federazione Provinciale e/o Territoriale e/o della Sezione
- Per far rispettare le norme fondanti dello Statuto
- Il Collegio dei Garanti presso il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale si pronuncia, su concorde richiesta degli interessati, su ogni altra vertenza individuale di carattere morale che possa insorgere tra i soci.
- Qualora non riesca a risolvere le problematiche a lui sottoposte deve chiedere supporto al Collegio Centrale dei Garanti.

Art. 52

IL COLLEGIO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci della Federazione è composto da un massimo di tre membri effettivi compreso il Presidente. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello di Federazione Provinciale e/o Territoriale.

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Federazione.

E' di sua competenza l'ispezione dei libri e dei documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa.

Il Collegio dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

Il Collegio dei Sindaci assiste di diritto alle riunioni degli Organi esecutivi Provinciali e/o Territoriali e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente ne può chiedere la verbalizzazione.

Qualora rilevi problematiche inerenti le sue funzioni deve rivolgersi al Collegio Centrale dei Sindaci

Art. 53

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE E/O TERRITORIALE

Il Presidente cura il regolare funzionamento della Federazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale e della Giunta; in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.

Il Presidente della Federazione Provinciale e/o Territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. I mandati parziali non sono considerati mandati.

In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 54

PRESIDENTE ONORARIO

Il Congresso provinciale può eleggere, a vita, un Presidente onorario Provinciale e/o Territoriale, scelto fra i soci che hanno servito la Federazione Provinciale e/o Territoriale con impegno e alto senso di responsabilità. Il Presidente Onorario Provinciale e/o Territoriale partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale e può essere consultato ma non ha diritto al voto.

Art. 55

SEGRETARIO

Il Segretario è un Consigliere della Federazione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri di Giunta e Consiglio. E' tenuto ad inviare copia del Verbale del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale, entro 15 giorni dalla riunione stessa, alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Capo IV

Art. 56

LE FEDERAZIONI ALL'ESTERO

Alle Federazioni all'estero si applicano, in quanto compatibili con la legislazione dello Stato nel quale operano, le norme del presente Statuto per le Federazioni in territorio nazionale.

Capo V

LE SEZIONI

Art. 57

In ogni Comune o frazione di Comune può essere costituita una o più Sezioni, purchè a formarla concorrano almeno 10 soci.

La Sezione assume la denominazione di "Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Sezione di..."

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Associazione sotto la vigilanza della Federazione Provinciale e/o Territoriale.

Nei limiti dello Statuto ed in armonia con le deliberazioni e le direttive degli organi centrali e periferici e nel rispetto delle norme vigenti le Sezioni svolgono la propria attività nell'interesse dei soci del proprio territorio.

In caso di chiusura di una Sezione dovrà essere consegnato alla Federazione di competenza oltre ai libri contabili ogni bene mobile compresa la Bandiera della Sezione.

Nel caso della Federazione Provinciale e/o Territoriale, chiusa o non operativa, la Sezione che ha problemi organizzativi deve rivolgersi al Rappresentante Regionale.

Gli Organi della Sezione sono eletti dal Congresso Sezionale.

Art. 58

CONGRESSO SEZIONALE

Tutti i soci tesserati, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, hanno diritto a partecipare al Congresso Sezionale, a votare direttamente o per delega.

Il Congresso elegge fra le liste presentate, il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Sindaco.

Il Congresso Sezionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.

La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza dal Consiglio direttivo sezionale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

La Convocazione del congresso per l'elezione delle cariche sociali può essere fatta o con avvisi personali o con lettera/fax/mail, a cura del Presidente uscente della Sezione, e/o a mezzo di comunicazioni affisse in bacheca nella sede della Sezione almeno otto giorni prima del giorno del Congresso.

La comunicazione deve specificare il luogo, la data, l'ora dell'inizio del Congresso e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché la data della seconda convocazione con intervallo non minore di un'ora dalla prima. Inoltre nella convocazione deve essere specificato il giorno delle elezioni, la sede dei seggi elettorali, nonché l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni elettorali.

Su richiesta di un socio possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purchè ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente della Sezione.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo sezionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo dei soci.

Art. 59

PROCEDURE PER LE VOTAZIONI

Entro 15 giorni prima della celebrazione del Congresso, i soci della Sezione possono presentare liste di candidati per l'elezione dei nuovi Organi.

I candidati devono essere soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

I candidati non possono presentarsi in più liste.

La lista deve essere composta da un numero sufficiente di candidati tale da poter coprire i ruoli istituzionali, e deve prevedere un numero di almeno due consiglieri supplenti, che saranno eventualmente cooptati dal Consiglio Direttivo Sezionale qualora ve ne fosse la necessità.

Il voto congressuale è espresso alla lista, e non sono sostituibili i nomi dei candidati.

Le Sezioni, hanno come delegato al Congresso Provinciale e/o Territoriale, il Presidente della Sezione regolarmente in carica. Il Presidente può nominare un suo delegato fra i componenti il Consiglio direttivo della sua Sezione.

Art. 60

MODALITA' DI VOTAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori, il Congresso procede alla nomina del suo Presidente, che a sua volta nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da un Presidente e due Componenti di cui uno con funzioni di Segretario.

La Commissione Verifica Poteri svolge anche le funzioni di Presidente e scrutatori del Seggio elettorale a livello sezionele.

Art. 61

La Commissione di Verifica dei poteri alla fine dei suoi lavori, compilerà un verbale nel quale saranno indicati i nomi dei soci aventi diritto al voto, ed il numero dei soci presenti o votanti per delega.

Il tesseramento è sospeso dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione del Congresso sezionele ed è ripreso il giorno successivo a quello delle elezioni.

Le schede per la votazione, dattilografate o stampate a cura del Consiglio direttivo della Sezione, contengono le eventuali liste presentate.

Qualora ci sia più di una lista le schede per la votazione sono consegnate dal Presidente uscente della Sezione a quello del seggio elettorale, che le controfirma con gli scrutatori.

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio provvede all'identificazione del votante.

Le schede non votate sono consegnate al Presidente del Seggio che le conserva insieme alle schede votate.

Art. 62

Nel caso di più liste le votazioni avverranno a scrutinio segreto, mentre nel caso di lista unica le votazioni possono avvenire anche per acclamazione.

Art. 63

In ogni seggio, qualora si proceda per scrutinio segreto, deve essere installata una cabina o deve essere attrezzato uno spazio riservato, nel quale il socio può esprimere il proprio voto con la dovuta riservatezza.

Il Presidente del Seggio cura che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Art. 64

Il Congresso in seconda convocazione è valido qualunque sia numero dei presenti.

Art. 65

La votazione è chiusa dopo tre ore dall'inizio, o prima, se risulti che tutti i partecipanti al Congresso abbiano votato.

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo le votazioni ed il relativo verbale è firmato dagli scrutatori e dal Presidente del seggio, che lo consegna al Presidente del Congresso.

Il relativo verbale, deve essere trasmesso al Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale entro dieci giorni dalle votazioni.

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio Elettorale il Verbale delle Elezioni alle cariche sociali sezionali, legge al Congresso i risultati e proclama eletti i candidati appartenenti alla lista più votata compreso il Presidente sezionale. Il relativo verbale di proclamazione deve essere redatto a cura del Presidente del Congresso sezionale.

Art. 66

Eventuali ricorsi sulle operazioni elettorali dovranno essere inviati al Collegio dei Garanti Provinciale e/o Territoriale non oltre quindici giorni da quello della votazione.

Art. 67

Gli eletti che non intendono accettare la carica, dovranno presentare dichiarazione scritta non oltre il giorno della prima convocazione del Consiglio direttivo sezionale.

Essi saranno sostituiti dai consiglieri supplenti.

Art. 68

Le eventuali schede racchiuse in pacco sigillato saranno depositati e conservati nella segreteria della Sezione.

Il verbale e gli eventuali allegati saranno inviati entro dieci giorni dalle votazioni alla Federazione Provinciale e/o Territoriale di appartenenza.

Art. 69

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

L'Organo di governo della Sezione è il Consiglio Direttivo sezionale composto da un minimo di tre membri eletti dal Congresso sezionale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Detti membri possono essere nel numero massimo di dieci compreso il Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo sezionale sono convocate e presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

- predisporre ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e trasmetterli al Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale;
- accettare le dimissioni dalla qualità di socio;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- predisporre ed inviare annualmente l'elenco dei soci alla Federazione Provinciale e/o Territoriale
- promuovere iniziative ed attività a favore della Sezione e informarne il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale.

In caso di decesso o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convoca la riunione del Consiglio direttivo sezionale che prenderà atto dell'impedimento del Presidente e procederà alla nomina del Vice Presidente a Presidente sezionale.

Il Presidente Sezionale nominerà il Vice Presidente Sezionale

Art. 70

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da un massimo di n. 3 membri effettivi più un massimo di n. 2 supplenti tutti eletti in sede di Congresso Sezionale.

I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello di Sezione.

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria.

E' di sua competenza l'ispezione dei libri e dei documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa.

Il Collegio dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio direttivo sezionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio direttivo sezionale nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

Il Collegio dei Sindaci assiste di diritto alle riunioni degli Organi esecutivi sezionali e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente ne può chiedere la verbalizzazione.

Art. 71

PRESIDENTE SEZIONALE

Il Presidente sezionale firma gli atti ufficiali limitatamente ai compiti istituzionali previsti per la Sezione stessa.

Il Presidente cura il regolare funzionamento della Sezione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo sezionale, in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.

Il Presidente della Sezione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. E' consentita un'eventuale deroga. I mandati parziali non sono considerati mandati

In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 72

PRESIDENTE ONORARIO

Il Congresso sezionale può eleggere, a vita, un Presidente onorario sezionale scelto fra i soci che hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità. Il Presidente onorario sezionale partecipa ai lavori del Consiglio direttivo sezionale e può essere consultato ma non ha diritto di voto.

Art. 73

SEGRETARIO

Il Segretario è un Consigliere della Sezione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri del Consiglio ed inoltra copia dei Verbali alla Federazione Provinciale e/o Territoriale.

Titolo III

DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI DI ESERCIZIO

Art. 74

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.

L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consiglio Direttivo Centrale.

Per la vendita o la permuta di beni immobili di proprietà dell'Associazione, il Presidente Nazionale, legale rappresentante dell'Associazione, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Centrale che ne stabilisce le modalità dopo aver sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo della Federazione interessata. I proventi di tali operazioni ed i proventi derivanti dalle locazioni dei beni immobili di proprietà dell'Associazione vanno obbligatoriamente impiegati per le proprie esigenze.

Il Consiglio Direttivo Centrale stabilisce la quota spettante sia alla Sede Centrale sia alla Federazione per le conseguenti competenze.

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali sono destinabili esclusivamente al funzionamento dell'Associazione.

Sono destinati, altresì, ad incrementare il fondo patrimoniale dell'Associazione le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Direttivo Centrale deciderà di stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell'Associazione.

E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione che devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

Tutte le cariche in seno all'Associazione non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa, fatta eccezione per la figura del Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci.

Il Consiglio direttivo centrale può derogare a tale norma con adeguate motivazioni

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, può avvenire:

- per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;
- per sospensione dalla qualità di Socio;
- per perdita della qualità di Socio.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.

Tutte le cariche hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi.

In ogni caso le cariche degli Organi periferici scadono il 30 Giugno dall'anno del rinnovo delle cariche nazionali

Art. 76

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 77

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità governativa, il Consiglio direttivo centrale ne predisporre i regolamenti di esecuzione.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento rimane vigente il Regolamento in essere ad esclusione delle parti che possano risultare in contrasto con il nuovo Statuto

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti

Art. 78

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge. Qualora fossero riscontrate modifiche formali dagli Organi competenti il Consiglio direttivo centrale è autorizzato ad approvarle.

Art. 79

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.